

L'art. 1744 e le riscossioni

Sotto la rubrica **riscossioni**, l'art. 1744 cod. civ. precisa che l'agente **NON** ha la facoltà di riscuotere i crediti del preponente, salvo che la stessa non gli venga convenzionalmente concessa.



La riscossione dei crediti del preponente si pone per l'agente come una obbligazione accessoria, che secondo gli AEC del 1956 e del 1958 deve essere conferita per iscritto ed in base a quelli del 1988 (e successive modificazioni) deve prevedere uno specifico compenso aggiuntivo di carattere non provvigionale. Tale previsione, secondo la Cassazione, è applicabile qualora ricorrano tutte le condizioni previste dalla contrattazione collettiva (conferimento di incarico continuativo e responsabilità dell'agente per errore contabile) e in tal caso non è derogabile da parte del contratto individuale. Vale qui la pena di precisare che gli AEC stabiliscono che nessun compenso è previsto quando l'agente svolga la sola attività di recupero degli insoluti.

La normativa collettiva ha pertanto fissato il principio che per l'incarico conferito all'agente di incassare deve essere corrisposto uno specifico compenso in misura fissa o percentuale.

La giurisprudenza, sia di merito (Trib. di Bari 2009, Corte di Appello di Napoli 2010) che di legittimità (Cassazione, sez. lav., 23.04.2010) in merito alla attività di incasso di cui all'art. 1744 cod. civ., ha sviluppato un orientamento costante ritenendo che ove il contratto preveda fin dall'inizio il conferimento all'agente anche dell'incarico di riscossione, deve presumersi, attesa la natura corrispettiva del rapporto, che il compenso per tale attività sia stato compreso

nella provvigione che le parti medesime hanno pattuito, che deve intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all'agente.

Se la medesima attività dovesse essere invece conferita nel corso del rapporto, essa costituisce prestazione accessoria ed ulteriore rispetto a quella originariamente prevista e, come tale, deve essere retribuita in modo specifico ed autonomo. Qualora il conferimento dell'incarico (che esige la forma scritta ad probationem) non preveda una specifica retribuzione, la stessa potrà essere determinata in base alle regole dettate dall'art. 2225 cod. civ., norma secondo la quale il corrispettivo, se non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. La dottrina ha individuato, in via indicativa, l'ammontare del compenso per l'attività di incasso tra il 10% ed il 15% della provvigione pattuita per lo svolgimento della attività promozionale.

Diverso trattamento viene riservato all'ipotesi in cui l'attività di riscossione venga svolta di fatto, cioè in mancanza di una espressa autorizzazione del preponente ed in assenza dei requisiti fissati

dalla contrattazione collettiva. In questo caso l'agente ha comunque la possibilità di ottenere un compenso attraverso l'azione generale di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 cod. civ., che andrà commisurato all'arricchimento conseguito dal preponente, il cui onere probatorio è posto comunque a carico dell'agente, mentre detto compenso non verrà commisurato all'effettiva attività posta in essere dall'agente. Un'ultima annotazione si rende necessaria in materia di attività di incasso. L'agente che trattiene gli incassi effettuati presso i clienti, si rende responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata dall'abuso di prestazione d'opera. Da ciò deriva che qualora l'agente voglia porre in compensazione un credito per provvigioni o indennità (preavviso, risoluzione, ecc.) dovrà dimostrare non solo che il credito esiste ma anche che lo stesso è liquido ed esigibile al momento in cui oppone la compensazione. Corre l'obbligo di sottolineare infine che la commissione da parte dell'agente dell'illecito penale sopra evidenziato, consente al preponente di risolvere il contratto di agenzia per grave inadempienza del proprio collaboratore commerciale.

avv. Anna Pan

Attenti agli acconti provvigionali

Nell'ambito della mia attività di consulenza agli associati sono venuto a conoscenza di un caso di un agente che opera in qualità di monomandatario per primaria azienda.

La mandante per "dare una mano" ha sempre elargito mensilmente un congruo anticipo provvigionale. Il conguaglio non è mai stato fatto e il rapporto è proseguito e proseguito da vari anni.

Per una serie articolata di ragioni la mandante ha cessato la produzione e commercializzazione di prodotti che rappresentavano una importante parte dei compensi provvigionali. Ciò nonostante quella stessa azienda ha continuato ad elargire lo stesso acconto provvigionale.

L'agente pur non avendo contestato la riduzione dei prodotti nei termini previsti dagli Accordi Economici Collettivi si è reso conto, successivamente, di aver ben poca opportunità di fatturato ed ha espresso alla mandante, verbalmente, l'intendimento di risolvere il rapporto.

A questo punto l'azienda "gli ha presentato il conto" evidenziando che se l'agente avesse risolto il rapporto avrebbe richiesto la restituzione dell'eccedenza provvigionale già elargita che ammonta a varie decine di migliaia di euro.

In pratica ora quell'agente è vittima di una situazione difficile in quanto se rimane in quell'azienda il debito aumenta, se dà la disdetta la mandante è intenzionata a muovere una vertenza giudiziale per il recupero degli acconti provvigionali versati in eccedenza e se l'agente intendesse rientrare dal debito dovrebbe operare per l'azienda senza proventi per parecchi mesi. In estremo e colpevole ritardo si è rivolto ora alla nostra associazione. Vedremo il da farsi... ma forse non era il caso di confrontarsi prima?

Massimo Azzolini